

## REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI IN ALIMENTI E NUTRIZIONE

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 1 - Denominazione e sede

- 1. Ai sensi degli artt. 20 e 27 dello Statuto dell'Università di Parma la Scuola è denominata Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione *School of Advanced Studies on Food and Nutrition*, d'ora in poi denominata Scuola.
- 2. La Scuola ha sede presso il Campus delle Scienze dell'Università di Parma, gode di autonomia amministrativa e costituisce autonomo centro di responsabilità e di costo, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
- 3. L'istituzione e l'attivazione della Scuola sono proposte da uno o più Dipartimenti dell'Ateneo, che assumono la qualità di proponenti.

### Articolo 2 - Finalità e oggetto

- 1. La Scuola:
  - a) si propone quale punto di riferimento per gli studi avanzati, lo sviluppo progettuale, le attività formative e di trasferimento tecnologico nell'ambito agro-alimentare e della nutrizione umana;
  - b) mira a svolgere un'azione caratterizzata dall'integrazione di competenze di comprovato alto livello, con l'obiettivo di erogare una formazione di eccellenza negli ambiti di interesse;
  - c) costituisce un luogo preferenziale di incontro e confronto dei settori pubblici e privati, svolgendo un ruolo attivo di incubatore di idee e competenze innovative.
- 2. La Scuola offre percorsi formativi di elevata qualificazione, caratterizzati da intersettorialità e connotazione internazionale, finalizzati allo sviluppo di figure professionali in grado di comprendere e affrontare le nuove problematiche di sicurezza, qualità e innovazione dei prodotti alimentari che i cambiamenti demografici, ambientali, della globalizzazione dei mercati e dei sistemi produttivi comportano.
  - Ha quali principali ambiti di intervento: la produzione e la sicurezza degli alimenti, la valutazione e comunicazione del rischio alimentare, la nutrizione umana, l'impatto socio-economico e il quadro normativo, l'interazione tra alimenti, salute e ambiente (One Health). Tali ambiti sono declinati nelle seguenti aree tematiche: Food Safety and Quality, Nutrition, Law & Policy, Economy, Food Processing
- 3. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Scuola promuove attività di alta qualificazione, caratterizzate da un approccio multidisciplinare, anche attraverso programmi di collaborazione con Atenei nazionali e internazionali, enti pubblici o privati, agenzie internazionali.
- 4. In particolare, conformemente al Regolamento didattico di Ateneo, d'intesa con i Consigli di corso di studio e i Dipartimenti di riferimento, può promuovere:



- a. l'organizzazione di corsi di eccellenza per studenti iscritti a percorsi di studio dell'Ateneo di Parma;
- b. l'istituzione di corsi di perfezionamento e di alta formazione; master di primo e secondo livello; corsi dottorali o post-dottorali negli ambiti formativi e di ricerca tecnico-scientifici propri del settore alimentare quali, ad esempio, la valutazione del rischio, l'innovazione di prodotto e processo, la normativa di riferimento, la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare, l'educazione a corretti stili di vita, l'utilizzo delle tecnologie sostenibili, l'uso di risorse materiali ed energetiche in un'ottica di economia circolare, con una particolare attenzione alla protezione dell'ambiente e della salute delle persone;
- c. attività di ricerca in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, nazionali e internazionali, anche al fine di favorire la prosecuzione del percorso formativo o l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro;
- d. attività di supporto dei Dottorati di ricerca sui temi di competenza.
- 5. La Scuola, può promuovere, istituire, attivare e gestire direttamente ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma precedente quali, a titolo esemplificativo, corsi brevi, di formazione continua e permanente, *Training on the Job*.
- 6. La Scuola organizza convegni, seminari, conferenze e ogni altra iniziativa strumentale alle proprie finalità.

## Articolo 3 – Proponenti

- 1. I Dipartimenti, che hanno presentato proposta di istituzione o attivazione della Scuola, possono proporre l'afferenza e attribuire la realizzazione di talune loro attività formative, scientifiche, di servizio alla Scuola.
- 2. In particolare, ogni Dipartimento proponente, in sede di istituzione di un corso di cui all'art. 2, può proporne l'afferenza alla Scuola. I corsi dottorali sono istituiti d'intesa con il Consiglio del Corso e/o con il Comitato Scientifico della Scuola dottorale.

## **CAPO II – STRUTTURA**

# Articolo 4 – Organi e Organismi

- 1. Sono organi della Scuola:
  - a. il Presidente;
  - b. il Consiglio.
- 2. Sono organismi della Scuola
  - a. il Comitato Consultivo;
  - b. il Collegio di Presidenza.



#### Articolo 5 - Presidente

- 1. Il Presidente è il Rettore pro tempore dell'Università di Parma o un suo Delegato. Il Presidente è componente di diritto del Comitato consultivo.
- 2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
  - a. nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
  - b. presiede e convoca il Consiglio;
  - c. costituisce, con proprio atto, il Collegio di Presidenza;
  - d. propone al Consiglio l'indirizzo strategico, avvalendosi del Collegio di Presidenza;
  - e. sottopone al Consiglio il budget e le variazioni dello stesso, nel rispetto del Regolamento e delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma;
  - f. sottoscrive gli accordi e le convenzioni con rilevanza esterna;
  - g. svolge tutte le funzioni ad esso esplicitamente demandate dalla normativa di Ateneo o dalla legge, e che non siano espressamente attribuite ad altri organi o al Collegio di Presidenza.

## Articolo 6 - Consiglio

- 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, pianificazione e programmazione anche gestionale della Scuola; dura in carica tre anni e il mandato dei componenti è rinnovabile.
- 2. Fanno parte del Consiglio:
  - il Presidente della Scuola, che lo presiede;
  - il Presidente del Comitato Consultivo;
  - un Docente per ciascuna delle aree tematiche di cui al precedente art. 2, comma 2, nominato dal Rettore su proposta dei Dipartimenti proponenti;
  - un rappresentante del Senato Accademico da esso designato.
- 3. Il Consiglio della Scuola:
  - a. esercita le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione strategica e sviluppo anche su base pluriennale;
  - b. propone l'istituzione e l'attivazione dei corsi, anche sulla base di specifiche esigenze delle imprese/istituzioni;
  - c. approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità della Scuola e la piena attuazione della programmazione dell'attività formativa e di ricerca;
  - d. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzo delle risorse di cui alla lettera precedente;
  - e. acquisisce le richieste di attività formative e di ricerca avanzate dagli stakeholder;
  - f. nomina eventuali responsabili di percorsi formativi e/o di ricerca;
  - g. individua al proprio interno il coordinatore delle attività
- 4. Il Consiglio attiva le iniziative formative e costituisce i singoli Comitati di gestione, con funzione di indirizzo e attuazione dei singoli percorsi formativi, composti dai Docenti nazionali e stranieri che impartiscono insegnamenti nell'ambito dei Corsi della Scuola.



5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi. È convocato in via straordinaria dal Presidente della Scuola o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

# Articolo 7 - Comitato consultivo

- Il Comitato Consultivo è un organismo composto da rappresentanti di enti, organizzazioni, imprese pubbliche e private, che espressamente ne facciano richiesta al Presidente o su invito del medesimo, ammessi con deliberazione del Consiglio. Il Comitato consultivo dura in carica tre anni; il mandato è rinnovabile.
- 2. Il Comitato elegge nel proprio ambito un Presidente, componente di diritto del Consiglio della Scuola. Il Presidente può delegare qualunque altro componente del Comitato a sostituirlo nelle sue funzioni.
- 3. Il Comitato consultivo esercita le seguenti attribuzioni:
  - a. esprime istanze di ricerca e di formazione degli stakeholder;
  - b. identifica e propone figure di elevata professionalità quali testimoni e formatori da inserire nei percorsi didattici;
  - c. concorda con gli altri organi della Scuola le attività di tirocinio destinate agli studenti;
  - d. identifica e propone al Consiglio della Scuola percorsi occupazionali rivolti agli studenti;
  - e. promuove le attività della Scuola presso i collaboratori e i *partner* degli Enti e delle organizzazioni rappresentate nel Comitato stesso.
- 4. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questo ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

## Articolo 8 - Collegio di Presidenza

- 1. Il Collegio di Presidenza è l'organismo che assiste e coadiuva il Presidente della Scuola nell'individuazione e definizione degli indirizzi strategici da proporre al Consiglio. Il Collegio di Presidenza dura in carica tre anni; il mandato è rinnovabile.
- 2. Fanno parte del Collegio di Presidenza, su invito del Presidente della Scuola, previo loro assenso, i rappresentanti di istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali, tra cui il Comune di Parma, la Regione Emilia Romagna e l'EFSA (*European Food Safety Authority*).

### **CAPO III – FUNZIONAMENTO**

### Articolo 9 - Gestione e risorse

- 1. Il modello gestionale applicato alla Scuola è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
- 2. Le risorse della Scuola sono costituite da:



- a. proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
- b. fondi erogati sulla base di convenzioni e accordi attinenti alle attività della Scuola;
- c. contributi pubblici e privati, per la realizzazione delle attività formative e scientifiche;
- d. fondi erogati sulla base di progettazione competitiva nazionale e internazionale;
- e. eventuale dotazione ordinaria, deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- f. eventuali risorse straordinarie di Ateneo;
- g. donazioni, lasciti o legati.

### Articolo 10 - Collaborazioni

1. Gli Enti pubblici e privati possono, nel rispetto della vigente normativa e dello Statuto dell'Università di Parma, chiedere di partecipare alle attività della Scuola attraverso forme di sostegno e di collaborazione e/o mettendo a disposizione della Scuola risorse economiche, strutturali, strumentali e umane. Tali collaborazioni saranno disciplinate da apposite convenzioni.

### Articolo 11 - Valorizzazione del merito

- 1. Il Consiglio può individuare una o più iniziative formative della Scuola riservate ad allievi ammessi, sulla base di criteri fondati esclusivamente sul merito, mediante concorso nazionale pubblico.
- Il Consiglio può, inoltre, individuare in una o più iniziative formative della Scuola un numero di posti da riservare ad allievi ammessi, sulla base di criteri fondati esclusivamente sul merito, mediante concorso nazionale pubblico.

### Articolo 12 - Personale

- 1. Alla Scuola è assegnato personale tecnico e amministrativo messo a disposizione dai Dipartimenti proponenti e/o individuato dall'Università di Parma.
- 2. I Dipartimenti che aderiscono alla Scuola propongono al Direttore Generale dell'Ateneo, il Coordinatore amministrativo della Scuola.

### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

# Articolo 13 - Norme di attuazione, transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.
- 2. Per tutto quanto in esso non previsto, con riferimento al funzionamento degli Organi, convocazione delle sedute, votazioni ecc., si rinvia alla normativa interna di Ateneo.



3. In via transitoria e in attesa dell'ottenimento dell'accreditamento di legge da parte del Ministero, Istruzione, Università e Ricerca, la Scuola può porre in essere ogni iniziativa e/o attività per il valido espletamento delle quali l'accreditamento non è condizione essenziale.